

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	SENTENZA	377	2015	RESPONSABILITA'	08/06/2015

**Sentenza n.377/2015/A**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

<b>Dott. Mauro OREFICE</b>	<b>Presidente f.f.</b>
<b>Dott.ssa Rita LORETO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott.ssa Emma ROSATI</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nei giudizi di appello iscritti ai nn. 48313 e 48319 del registro di Segreteria, proposti rispettivamente da Lorenzo SEREMEDI e Anna Piera MOGLIA, rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Bevilacqua, e da Marcello SEREMEDI rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Righi e Francesco Paoletti, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale Toscana n. 111/2014, depositata in Segreteria il 17 giugno 2014.

Uditi, nel corso dell'udienza pubblica del 21 maggio 2015, il relatore Cons. Mauro Orefice; su delega orale dell'avv. Cecilia Bevilacqua, l'avv. Roberto Righi, per Lorenzo Seremedi e Anna Piera Moglia; e l'avv. Roberto Righi, in proprio, per Marcello Seremedi, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Francesco D'Amaro.

Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.

**FATTO**

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana ha accolto la domanda proposta dalla Procura regionale presso la medesima Sezione dichiarando l'inefficacia nei confronti del Ministero della difesa degli atti di donazione relativi a beni immobili posti in essere da Marcello Seremedi in favore di Lorenzo Seremedi e Anna Piera Moglia.

L'azione revocatoria era stata promossa in esito ad accertamenti patrimoniali esperiti nei confronti del colonnello Marcello Seremedi nell'ambito di un'attività istruttoria conseguente all'emersione di un danno erariale quantificato in euro 1.476.716,72 relativo alla gestione della Base logistica addestrativa di Cecina, presso la quale il Seremedi svolgeva le funzioni di comandante e capo del

servizio amministrativo.

La verifica ispettiva che aveva evidenziato il danno si era svolta nel periodo febbraio/aprile 2010. La relativa comunicazione del fatto alla Procura regionale era intervenuta in data 21 aprile 2010.

Gli atti di donazione in contestazione risultano registrati rispettivamente il 24 maggio 2010 ed il 2 settembre 2010.

Avverso la sentenza si sono appellati Lorenzo Seremedi, Anna Piera Moglia e Marcello Seremedi, eccependo essenzialmente i seguenti motivi di gravame.

In primo luogo, vizio di motivazione della sentenza, poiché la stessa appare illogica e contraddittoria; sarebbe impossibile, infatti, individuare in essa con chiarezza se il primo giudice abbia ritenuto che il presupposto soggettivo si sia integrato, ai sensi della prima parte del numero uno dell'articolo 2901 c.c., oppure se si ricada nella diversa ipotesi in cui il debitore abbia agito al precipuo fine di rendersi insolvente in vista della futura assunzione dell'obbligazione, ai sensi della seconda parte del numero uno dell'articolo 2901 c.c. Il richiamo alla posizione soggettiva del terzo beneficiario, secondo l'appellante, sarebbe, peraltro, irrilevante trattandosi di atti a titolo gratuito, stipulati anteriormente al sorgere del credito.

La sentenza inoltre sarebbe erronea relativamente alla valutazione dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza di cui all'articolo 2729 c.c.

Da ultimo l'appellante giudica ancora erronea la sentenza in punto di elemento soggettivo per violazione di giudicato esterno. La sentenza numero 112/2014 della sezione Toscana riguardante i fatti di responsabilità in ordine ai quali è stata anche promossa l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio, ha escluso, nei confronti del colonnello Seremedi, l'elemento soggettivo del dolo, riconoscendo la parziale prescrizione dell'azione risarcitoria. Tale affermazione, secondo l'appellante, riguardando la stessa vicenda, deve essere ritenuta rilevante anche nel presente giudizio.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 5 maggio 2015 concludendo per la reiezione degli appelli in epigrafe con la condanna dell'appellante alle spese anche del secondo grado di giudizio.

In occasione della odierna udienza le parti hanno confermato gli atti scritti.

## **DIRITTO**

In via preliminare gli appelli vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

La questione posta all'attenzione di questo Collegio non riguarda, ovviamente, il merito della vicenda, in termini di accertamento della sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile, ma piuttosto la contestazione sulla declaratoria di inefficacia pronunciata dal primo giudice in relazione agli atti di donazione posti in essere da Marcello Seremedi in favore di Lorenzo Seremedi ed Anna Piera Moglia.

L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e ss. C.C., è ad oggi uno dei mezzi principali, messi a disposizione del creditore dall'ordinamento giuridico, per la conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore (ex art. . 2740 c.c.) .

Essa, per orientamento costante della Corte di cassazione, ha finalità cautelare e meramente conservativa del diritto di credito e non recuperatoria, essendo diretta a conservare e/o ricostruire nella sua integrità, la consistenza patrimoniale del debitore, dallo stesso depauperata con un atto dispositivo (Cass. n. 7172/2001, Cass. n. 1804/2000).

Il bene pertanto non torna nel patrimonio del debitore, l'atto conserva la sua validità formale, ma il bene resta soggetto all'aggressione da parte del solo creditore che agisce in revocatoria, nella misura sufficiente e necessaria a soddisfare le sue ragioni di credito.

Coerentemente con tale sua unica funzione, l'azione anche se esperita vittoriosamente non è comunque volta a travolgere l'atto di disposizione, ma determina semplicemente l'inefficacia dello stesso nei confronti del precedente, per consentirgli il fruttuoso esperimento della successiva azione esecutiva, atta alla realizzazione concreta delle sue ragioni di credito (ex. 2902 c.c.).

Per quanto riguarda le condizioni che necessariamente devono sussistere per l'esperibilità dell'azione, "in primis" deve sussistere un valido rapporto di credito, tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, un elemento oggettivo cioè il danno effettivo (c.d. *eventus damni*), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo; esso ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione del credito e può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa dello stesso, che rende più difficile la soddisfazione del creditore stesso (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n.4578/1998).

Un'altra condizione necessaria per l'azionabilità dell'azione revocatoria ordinaria consiste in un elemento soggettivo (c.d. *scientia damni*), la ricorrenza cioè in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo (per atti a titolo oneroso), della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, relativamente ad un atto anteriore al sorgere del credito, che lo stesso fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento (Cass.Civ. sez.III, n. 3546/2004).

Per la Cassazione "allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza - a cui va equiparata la agevole conoscibilità nel debitore di tale pregiudizio - a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo (c.d. *consilium fraudis*), in ordine alla intenzione fraudolenta".

Per quanto riguarda infine il riferimento temporale, per atti compiuti anteriormente al sorgere del credito, il creditore ha l'onere di dimostrare che l'attuale debitore, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti (o comunque era consapevole del fatto che in futuro sarebbe sorta l'obbligazione) ed ha compiuto l'atto dispositivo proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore la riscossione del credito. Per gli atti compiuti posteriormente al sorgere del credito, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore. (Cass. Civ. n.1068/2007; Cass. Civ. n. 10430/2005).

Tale impostazione della giurisprudenza della Corte di cassazione fa sì che non appaia conferente l'argomentazione utilizzata dagli appellanti laddove si sostiene che ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo rispetto al momento del compimento dell'atto dispositivo si debba far riferimento non al momento in cui geneticamente il credito sorge (cioè al verificarsi dell'evento dannoso in conseguenza del fatto illecito), bensì al momento in cui questo diventa "litigioso", ritenendo tale connotazione assumibile con la contestazione con la quale in genere si comunica all'asserito debitore la propria intenzione di agire. Secondo l'appellante è con riferimento a tale momento che il soggetto destinatario di tale attività di contestazione viene a conoscenza dell'esistenza di una pretesa avanzata nei suoi confronti.

Tuttavia, la Corte di cassazione ha chiarito, come dianzi evidenziato, che *l'eventus damni* ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione del credito e può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa dello stesso, che rende più difficile la soddisfazione del creditore stesso. Ciò a dire che non è necessario l'atto negoziale, inteso in senso stretto, ma è sufficiente anche il presupposto creato dalla consapevolezza di rendere maggiormente difficoltosa la riscossione del credito.

Quanto poi al "momento" in cui gli eventi si sarebbero verificati, va constatato che non vi è perfetta coincidenza fra le date evidenziate dalla visita ispettiva e quelle dichiarate dagli appellanti. Ma anche a voler stare a queste ultime e cioè che le donazioni di cui si chiede la revoca sono state poste in essere dal colonnello Seremedi in favore del figlio e della moglie rispettivamente il 21 maggio ed il 9 settembre 2010, occorre ricordare che la visita ispettiva presso la base logistica si è svolta nel periodo febbraio/aprile 2010 e cioè anteriormente agli atti dispositivi di cui è causa. Non solo, ma risulta anche in atti che a fronte della predetta visita scaturiva anche una informativa di un ingente danno erariale causato al Ministero della difesa, resa dall'Ispettore centrale dell'Ufficio centrale per le Ispezioni amministrative del medesimo Ministero alla Procura contabile in data 21 aprile 2010, e cioè ancora una volta anteriormente agli atti di disposizione di che trattasi.

Seguendo gli insegnamenti della Corte di cassazione, la quale ha affermato che "ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale; tale principio vale anche per i crediti nascenti da fatti illeciti, in quanto ancorché non certi o comunque litigiosi, rientrano in ogni caso nel novero delle ragioni di credito eventuale, atteso che l'articolo 2901 c.c. non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti (Cassazione civile numero 1712/1998)", e che "posta la finalità cautelare conservativa dell'azione revocatoria, il pregiudizio delle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno che abbia comportato una modifica nella situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o comprometterne la fruttuosità (Cassazione civile numero 2971/1999)", e ancora "l'azione revocatoria verso l'atto di disposizione compiuto dal debitore può essere esperita anche a tutela di un credito eventuale, in veste di credito litigioso, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito [...] Ai fini dell'azione revocatoria che sia esercitata a tutela di un credito nascente da contratto anteriore all'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, il creditore deve provare unicamente, anche con ricorso a presunzioni, la conoscenza o la conoscibilità del pregiudizio che alienante ed acquirente a titolo oneroso arrecavano alle ragioni del creditore (Cassazione civile numero 4044/2013)", può ben dirsi quindi che non ha rilevanza la questione posta dall'appellante in ordine alla natura contrattuale o da fatto illecito del credito in contestazione, attesa l'equiparazione che la giurisprudenza pone in ordine ai fatti per i quali si ricorre.

Ciò, al contrario, determinando l'inconferenza delle contestazioni offerte dall'appellante in punto di corretta interpretazione dell'articolo 2901 c.c., conferisce rilievo alle legittime presunzioni, in questo caso gravi, precisi e concordanti, date dalla ricostruzione dei fatti, anche così come riproposti dall'appellante medesimo.

Che, infatti, il colonnello Seremedi fosse a conoscenza dell'avvenuta visita ispettiva del febbraio/aprile 2010 è fatto certo. Ma che il medesimo, anche volendo ammettere la non

conoscenza formale degli esiti della visita, avesse la percezione della negatività degli stessi (essi erano talmente evidenti che la Procura regionale che era stata informata dei medesimi con assoluta tempestività il 21 aprile 2010), è legittima e lecita presunzione da cui non è possibile prescindere. Non va dimenticato, in proposito, infatti, che il Seremedi era il responsabile della base, che la visita ispettiva è stata condotta in loco e, come di consueto, in contraddittorio specie con l'interessato.

Inoltre, sempre in tema di presunzioni, appare singolare anche il fatto che, all'avvio del procedimento formale di contestazione di responsabilità erariale, la Procura contabile delegava nel maggio 2013 alla Guardia di Finanza il potere di svolgere accertamenti patrimoniali, relativamente ai possedimenti immobiliari del Seremedi, al fine di proporre istanza di sequestro conservativo ante causam, ottenendo in risposta una nota del Nucleo di polizia tributaria di Firenze con la quale veniva comunicato che gli accertamenti effettuati avevano dato esito negativo. Cioè a dire che il Seremedi, successivamente ai fatti già descritti, si era ben preoccupato di disfarsi di ogni bene immobile potenzialmente aggredibile dal creditore erariale.

Che ciò non integri la cosiddetta inferenza probabilistica appare arduo da dimostrare.

Pertanto, anche non volendo soffermarsi sugli elementi pure oggetto di giurisprudenza della Corte di cassazione quali quello delle qualificazioni delle cosiddette presunzioni semplici (Cassazione civile numero 22591/2013) e pur rilevanti ai fini del presente giudizio, questo Collegio ritiene che, alla luce di quanto argomentato i motivi di appello proposti appaiono infondati, disponendo quindi il rigetto dei gravami proposti.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

**Respinge** gli appelli iscritti ai nn. 48313 e 48319 del registro di Segreteria, proposti rispettivamente da Lorenzo SEREMEDI e Anna Piera MOGLIA, rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Bevilacqua, e da Marcello SEREMEDI rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Righi e Francesco Paoletti, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale Toscana n. 111/2014, depositata in Segreteria il 17 giugno 2014.

Spese, computate in €.112,00 (centododici/00), secondo soccombenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2015.

**IL PRESIDENTE f.f. ESTENSORE**

**f.to Mauro OREFICE**

Depositata in Segreteria il 8 GIU.2015

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi